



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 maggio 2005 (31.05)
(OR. fr)**

9147/05

PUBLIC 4

NOTA

Oggetto: **ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
APRILE 2005**

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nell'aprile 2005. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti ¹ adottati dal Consiglio nell'aprile 2005 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

APRILE 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
2651^a sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 12 aprile 2005 Regolamento del Consiglio che modifica l'elenco delle procedure di insolvenza, delle procedure di liquidazione e dei curatori negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online	5810/05 + COR 1 (lv) + COR 2 (fr) PE-CONS 3688/04 + ADD 1 (en) + ADD 2 (nl)		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata
2653^a sessione del Consiglio "Competitività" (Mercato interno, industria e ricerca) del 18 aprile 2005 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")	PE-CONS 3616/05	26/05, 27/05, 28/05, 29/05, 30/05, 31/05, 32/05, 33/05	Contro DK, SE Maggioranza qualificata

APRILE 2005			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli	PE-CONS 3604/05	34/05, 35/05	Astensione DE, IT Maggioranza qualificata
2657ª sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 aprile 2005			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Garanzia"	7026/05 + COR 1 (it)	36/05	Astensione UK Contro IT, SE Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca	7298/05 + COR 1 + COR 3 (da)	37/05, 38/05, 39/05, 40/05, 41/05	Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 26/05**Dichiarazione del Regno Unito, dei Paesi Bassi, del Lussemburgo e dell'Estonia**

"Il Regno Unito, i Paesi Bassi, il Lussemburgo e l'Estonia sostengono con forza il principio del reciproco riconoscimento in quanto strumento politico chiave per il completamento del mercato interno. Deplorano pertanto la soppressione del principio del "paese d'origine".

Prendono atto della dichiarazione della Commissione sulla necessaria compatibilità della proposta, nella sua forma attuale, con il corretto funzionamento del mercato interno. Poiché si tratta di una direttiva di armonizzazione massima, che gli Stati membri recepiranno in modo tale da conferire ai principi della direttiva un effetto equivalente, si dovrebbe in linea di massima partire dal presupposto che gli operatori commerciali che si conformano alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabiliti non violino la legislazione degli altri Stati membri.

Questo principio di fatto dovrebbe essere comunicato agli operatori economici perché possano disporre della certezza del diritto e della fiducia necessarie per realizzare pienamente le potenzialità del mercato interno, secondo l'invito formulato nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di primavera del 25/26 marzo 2004."

DICHIARAZIONE 27/05**Dichiarazione del Portogallo, dell'Italia e della Slovenia**

"Il Portogallo, l'Italia e la Slovenia rilevano l'assenza di una definizione stabile di "consumatore medio" e ritengono pertanto che il testo del considerando 18 si riferisca ad uno dei numerosi parametri per il "consumatore medio" risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea."

DICHIARAZIONE 28/05

Dichiarazione della Danimarca e della Svezia

"In linea di massima, Danimarca e Svezia ritengono che la proposta relativa alle pratiche commerciali sleali porterà nella prassi a norme interamente armonizzate in materia di pratiche commerciali nella Comunità, e di conseguenza ad un rafforzamento globale della protezione dei consumatori a beneficio sia dei consumatori che delle imprese nel mercato interno.

Tuttavia, Danimarca e Svezia pensano che la proposta possa avere ripercussioni negative sul livello di protezione dei consumatori in determinati settori specifici in cui gli Stati membri hanno già attuato norme nazionali più rigorose di quelle previste dalle direttive minime esistenti relative ai consumatori.

Una modifica di queste direttive minime dovrebbe essere effettuata mediante una revisione delle direttive esistenti e non mediante la proposta in questione. La deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 5bis non garantisce che le direttive minime in vigore saranno armonizzate ad un livello di protezione dei consumatori sufficiente prima della scadenza del periodo di cinque anni proposto.

Per questi motivi Danimarca e Svezia non possono appoggiare la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali."

DICHIARAZIONE 29/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione può accettare la soppressione dell'articolo 4, paragrafo 1, soltanto alla condizione che la presente direttiva preveda un'armonizzazione completa del settore contemplato e che, per tale ragione, l'articolo 4, paragrafo 1, non si renda più necessario sotto l'aspetto giuridico per garantire il buon funzionamento del mercato interno in questo settore. L'attuazione della presente direttiva sarà seguita attentamente dalla Commissione per assicurarne l'applicazione uniforme."

DICHIARAZIONE 30/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione disapprova energicamente la dichiarazione presentata da Portogallo, Italia e Slovenia."

DICHIARAZIONE 31/05

Dichiarazione della Germania

"La Repubblica federale di Germania può, in linea di massima, accettare gli emendamenti alla posizione comune adottati dal Parlamento europeo. Gli emendamenti del considerando 17 e dell'articolo 5, paragrafo 5 danno tuttavia adito alla seguente osservazione:

Conformemente al terzo comma dell'articolo 249 del trattato CE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando tuttavia la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La Germania ritiene pertanto che tale principio - a prescindere dagli emendamenti adottati dal Parlamento europeo - valga anche per l'allegato I. In particolare, la Germania non interpreta pertanto le disposizioni nel senso che esse vincolano il legislatore nazionale a trasporre letteralmente l'allegato."

DICHIARAZIONE 32/05

Dichiarazione dell'Austria

"Gli emendamenti alla posizione comune approvati dal Parlamento europeo sono in linea di massima accettabili per la Repubblica d'Austria."

Il testo dell'emendamento 19 relativo all'allegato I, punto 28, secondo trattino (doc. 6618/05) si presta tuttavia a malintesi e necessita di un chiarimento in quanto dà l'impressione che costituisca comunque una pratica commerciale sleale il fatto che il consumatore debba sostenere un qualche tipo di costo per reclamare la vincita.

Non dovrebbe tuttavia essere questo l'obiettivo della disposizione in causa, in quanto anche nei giochi promozionali seri, inviare una cartolina o effettuare una telefonata per reclamare la vincita causano costi al consumatore. Per l'organizzatore sarebbe inoltre difficilmente possibile assumersi il costo esatto di tali comunicazioni. Non si dovrebbe considerare pratica commerciale sleale il causare costi di spedizione o telefonici a tariffa di base (o costi di spedizione, telefonici, di posta elettronica o di SMS non eccedenti tale tariffa).

Sarà pertanto necessario formulare il testo della disposizione in modo tale da non includervi le normali tariffe postali, telefoniche, etc."

DICHIARAZIONE 33/05

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione non condivide la posizione espressa dalla Germania nella sua dichiarazione relativa all'allegato I della direttiva."

DICHIARAZIONE 34/05

Dichiarazione della Commissione

Rimorchi

"La Commissione è disposta ad esaminare i problemi specifici attinenti all'assicurazione dei rimorchi nel contesto della relazione che essa deve presentare entro il 20 luglio 2005 al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 6 della quarta direttiva sull'assicurazione degli autoveicoli (2000/26/CE)."

DICHIARAZIONE 35/05

Dichiarazione della Commissione

Spese legali

"La Commissione ritiene che i consumatori trarrebbero beneficio da un aumento delle opportunità di ottenere una copertura assicurativa per le spese legali necessarie e appropriate che si verificano a seguito di incidenti stradali nell'Unione europea. La Commissione esaminerà l'attuale disponibilità di contratti di assicurazione volontaria per le spese legali nonché l'incidenza della copertura in questione sul costo dei premi a carico degli assicurati negli Stati membri e riferirà quanto prima al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio."

DICHIARAZIONE 36/05

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione rilevano che le spese previste dal presente regolamento non hanno una portata tale da poter determinare, da sole, la necessità di elaborare un BRS per l'esercizio 2005."

Dichiarazioni comuni del Consiglio e della Commissione

DICHIARAZIONE 37/05

Ad articolo 11

"Il Consiglio e la Commissione convengono che il contenuto dei piani di impiego congiunto terrà debitamente conto delle peculiarità di ogni attività e zona di pesca, specie quando si tratterà di definire le condizioni alle quali i mezzi di controllo e di ispezione di uno Stato membro potranno entrare nelle acque soggette alla sovranità e alla giurisdizione di un altro Stato membro."

DICHIARAZIONE 38/05

Ad articolo 18

"Il Consiglio e la Commissione convengono che nell'elaborare le modalità dettagliate si affronterà la questione dei casi di forza maggiore."

DICHIARAZIONE 39/05

Ad articolo 19

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che la struttura interna dell'Agenzia debba riflettere gli aspetti peculiari delle varie regioni."

DICHIARAZIONE 40/05

Ad articolo 25

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che il numero dei rappresentanti della Commissione convenuto per il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca è stabilito in riferimento alla natura specifica della politica comune della pesca e non costituisce un precedente per altre agenzie in futuro."

DICHIARAZIONE 41/05

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, francese, svedese e del Regno Unito

Ad articolo 21

"La Germania, la Francia, la Svezia e il Regno Unito precisano che il regolamento prevede esplicitamente che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica solo all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e non al suo personale. Sorge pertanto il problema del regime fiscale applicabile al personale. I suddetti Stati membri ritengono che occorra trovare al riguardo una soluzione che consenta agli Stati membri, all'atto di fissare l'ammontare delle imposte nazionali sui redditi da altre fonti, di tener conto degli stipendi e delle indennità versati dall'Agenzia e di tassare solo a livello nazionale le pensioni e prestazioni affini a favore del personale.

In questo contesto la Germania, la Francia, la Svezia e il Regno Unito ricordano l'ultima presa di posizione contenuta nella dichiarazione comune sull'Agenzia europea per la difesa messa a verbale dalla Francia e dalla Svezia nella 2064^a riunione del Comitato dei Rappresentanti Permanenti, parte seconda, dell'8 settembre 2004 (cfr. "Nota punto "I/A"" del 7 e 13 settembre 2004 - doc. 11567/04 - del Consiglio dell'Unione europea). Detti Stati membri desiderano che nell'ambito dell'UE si proceda a un dibattito generale sulla concessione di privilegi e immunità. La Germania, fiduciosa che ormai questo esame critico sull'argomento sarà effettuato tempestivamente, approva oggi il regolamento.

Anche in futuro il nostro atteggiamento si baserà sul principio che le immunità e i privilegi (in particolare i privilegi di natura fiscale e le esenzioni dal regime fiscale nazionale) devono essere concessi solo nella misura in cui ciò, in considerazione dei progressi nell'integrazione degli Stati membri nell'UE, è strettamente necessario."

APRILE 2005	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
Procedura scritta conclusa l'8 aprile 2005	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia Doc. 7075/05	
2651^a sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 12 aprile 2005	
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Romania sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate Doc. 12472/04	
Regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio Doc. 5827/05	
Posizione comune del Consiglio sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune 2004/85/PESC Doc. 6759/05 + COR 1 (en)	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE Docc. 16075/04 + COR 1 (pt) + COR 2 (pt) + COR 3 (lv) + COR 4 (sv) + COR 5 (et) + COR 6 (sk) + COR 7 (mt) + COR 8 + COR 9 (nl) + ADD 1, 6929/05	

APRILE 2005	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
2652ª sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 14 aprile 2005 Convenzione sull'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee Docc. 6240/05, 6507/05, 6508/05, 6510/05, 6511/05 Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, relativa ai documenti d'identità dei marittimi (Convenzione n. 185) Doc. 6686/05 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Bulgaria sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate Doc. 5310/05 + COR 1 Decisione del Consiglio recante conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou Docc. 7367/05, 7440/1/05 REV 1 2653ª sessione del Consiglio "COMPETITIVITÀ" (Mercato interno, industria e ricerca) del 18 aprile 2005 Decisione del Consiglio recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione Doc. 7368/05 + REV 1 (It)	

APRILE 2005	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
Decisione del Consiglio che applica la posizione comune 2004/694/PESC relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) Doc. 7839/05 Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 13163/04 + COR 1 (hu) + COR 2 + COR 3 + COR 4 (pl) Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) Docc. 5571/05 + COR 1 (fi) + COR 2 (es) + COR 3 (pt) + REV 1 (hu) + REV 2 (lt) + REV 3 (sk) + REV 4 (sl) + REV 5 (es) + ADD 1, 7788/05 + ADD 1 2655ª sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 25 aprile 2005 Posizione comune del Consiglio relativa alla conferenza di revisione del 2005 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari Doc. 7768/05 Adozione da parte del Consiglio di una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi) Doc. 7820/05 + COR 1 + REV 1 (da) + REV 2 (el)	

APRILE 2005	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
Posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e modifica la posizione comune 2004/423/PESC Doc. 7930/05 Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea Doc. 13165/04 + COR 1 + COR 2 (nl) + COR 3 (pl) + COR 4 (pt) Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca Doc. 5509/05 + COR 1 (es) + REV 1 (pl) Regolamento del Consiglio che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese Doc. 7681/05 Regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America Doc. 7752/05 + REV 1 (sk) + COR 1 (fr) + COR 2 (de) + COR 3 (it) + COR 4 (lv) + COR 5 (pt) + COR 6 (sv)	

APRILE 2005	
ALTRI ATTI	Voti resi pubblici
2657^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 26 aprile 2005 Azione comune del Consiglio che modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale Doc. 8164/05 Decisione del Consiglio relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea Doc. 8151/05 + COR 1 (en) + COR 2 (en) Procedura scritta conclusa il 28 aprile 2005 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese Doc. 8168/05	Contro NL